



**Comune di Avellino
Settore Ambiente**



ORDINANZA Dirigenziale n° 482 del 18.12.2014

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20.3.2001, il Comune di Avellino ha adottato il "Regolamento comunale per l'installazione dei dispositivi di telecomunicazione mobile";
- che il suddetto regolamento, ai fini della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, all'art. 1, ha previsto che:

"I Gestori dei servizi di radio telecomunicazione e telefonia, entro 180 giorni dall'adozione del presente Regolamento, presentano il progetto biennale di sviluppo delle proprie installazioni sul territorio comunale.

Entro il 31 dicembre del biennio di scadenza i Gestori inoltrano all'Amministrazione il "progetto biennale" aggiornato con le attività previste nel successivo biennio di esercizio.

L'Amministrazione, ravvisatane la compatibilità ambientale e normativa, provvede all'approvazione dello stesso entro i 30 giorni successivi dandone comunicazione anche alle parti sociali interessate.

Il programma di sviluppo e installazione conseguente a quanto previsto al primo comma va redatto, dai Gestori, anche in ottemperanza dell'art. 4, comma 1, D.M.381/98", ai sensi del quale "la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione";

- che l'art. 2 ha previsto che: "I tempi per l'esecuzione delle azioni di cui all'art.1) commi 3 e 4 devono comunque essere contenuti nel biennio successivo all'adozione del presente regolamento".

Considerato:

- che le previsioni del Regolamento sopra richiamate non hanno trovato attuazione, non avendo i Gestori mai presentato i progetti ivi previsti;
- che il Comune di Avellino intende perseguire obiettivi di massima cautela nell'installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile attraverso il controllo della progettazione e realizzazione dei nuovi apparati, nonché dell'adeguamento di quelli già esistenti in maniera da minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Vista

La deliberazione di G.C. n. 415 del 17/12/2014 ad oggetto "Atto di indirizzo per la pianificazione sul territorio comunale della localizzazione degli impianti per la telefonia mobile"

Dato atto

che in attuazione della deliberazione di G.C. 415 del 17/12/2014 , occorre adottare un apposito **"Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile nel Comune di Avellino"**, che nel rispetto della legislazione vigente consenta, di soddisfare sia le esigenze di copertura dei gestori che di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Ritenuto:

- che per la redazione del suddetto Piano, in considerazione della complessa istruttoria richiesta, si rende necessario acquisire un qualificato supporto tecnico che assista gli uffici comunali nella disciplina delle installazioni degli impianti di telefonia mobile sul territorio comunale, limitando l'impatto elettromagnetico e garantendo altresì, la copertura del servizio;
- che alla fase istruttoria debbano partecipare le società di gestione del servizio di telecomunicazioni e le associazioni di tutela ambientale operanti sul territorio, al fine di assicurare il più ampio apporto partecipativo al procedimento e di giungere in tempi brevi, e comunque non oltre il **15 maggio 2015, alla redazione ed approvazione** del **"Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile del Comune di Avellino"**;
- **che nelle more del tempo strettamente necessario all'approvazione del Piano sia necessario sospendere l'installazione di impianti di telecomunicazioni, anche in corso di realizzazione e che non abbiano comunicato l'ultimazione dei lavori, al fine di non comprometterne gli obiettivi di pianificazione.**

Visto

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il DM 381 /98;
- la legge 22 febbraio 2001 n. 36
- il D.lgs n. 259 del 1 agosto 2003 "Codice delle telecomunicazioni
- il regolamento comunale "Regolamento comunale per l'installazione dei dispositivi di telecomunicazione mobile" adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20.3.2001;
- la delibera di G.C. n. 415 del 17/07/2014 ad oggetto "Atto di indirizzo per la pianificazione sul territorio comunale della localizzazione degli impianti per la telefonia mobile".

ORDINA

1. La sospensione dell'installazione di impianti di **"radio telecomunicazioni per telefonia mobile"** **anche in corso di realizzazione** sul territorio comunale, nelle more dell'approvazione del **"Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile nel Comune di Avellino"**, che avverrà comunque entro non oltre il **15 maggio 2015**, fatte salve inderogabili e documentate esigenze collegate alla fornitura dei servizi di telefonia da parte dei gestori.
2. Che la presente Ordinanza sia notificata direttamente alla società **"TELECOM ITALIA S.P.A. Centro Direzionale di Napoli, isola F6 80143 NAPOLI"** responsabile dell'impianto sito in Avellino alla C/da Archi:
CODICE SITO: AVC6 – NOME SITO: AVELLINO ARCHI (OSPEDALE).

SANZIONI

Salvo i casi previsti dal Codice penale o da diversa disposizione di legge, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, secondo i casi e comunque in base ai principi della legge n° 689/81, ai sensi dell' art. 37(L) del d.pr 6 giugno 2001 n. 380, con la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. Le infrazioni alla presente ordinanza non specificamente previste dalle disposizioni generali saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-*bis* del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

SI DISPONE

che la presente ordinanza:

1. sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito *internet* del Comune di Avellino e sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, affinché abbia la più ampia diffusione;
2. sia comunicata, per il tramite del servizio messi comunali, alla Prefettura e alla Questura di Avellino, nonché ai competenti comandi locali della Polizia municipale, Polizia provinciale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e VV.F.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi del D.Lgs. n° 104/2010 al T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, entro 60 (sessanta) giorni dallo scadere del termine di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971.

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che responsabile del presente procedimento è il dirigente del Settore Ambiente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

Dott. C. Tedeschi